



COMUNE DI TARANTASCA

C.A.P. 12020 - PROVINCIA DI CUNEO - Tel. 0171.931921 - Fax 0171.931676

E-mail: tarantasca@ruparpiemonte.it

Ordinanza n. 7 del 25.05.2011

OGGETTO: Sospensione della circolazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il sopralluogo del personale dell'Ufficio Tecnico comunale, che ha constatato il cedimento di un ponte del Canale Irriguo Loreto in Via delle Vigne;

Considerato che occorre provvedere al ripristino urgente del ponte danneggiato;

Vista la richiesta verbale da parte della Ditta Merlo F.lli di Gianmario e Bruno s.n.c. di Tarantasca, esecutrice dei lavori, prospettante la necessità di sospendere la circolazione dei veicoli sulla strada:

Via delle Vigne (nel tratto compreso tra Via Tasnere e Via Roata Soprana)
per il seguente periodo: dalle ore 07,30 del giorno 27.05.2011
fino ad ultimazione lavori

per consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto:

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

**dalle ore 07,30 del giorno 27.05.2011 fino al termine dei lavori,
la circolazione dei veicoli è sospesa sulla strada Via delle Vigne, nel tratto
compreso tra Via Tasnere e Via Roata Soprana.**



La ditta esecutrice dei lavori è incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica temporanea.

Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Tecnico.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza comunale, li 25.05.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ARNEODO Geom. Anna

